

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar 21 settembre 2021

Le misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in materia di transizione energetica ed ecologica e di valutazione di impatto ambientale

Risposte alle domande poste in chat

**a cura di
Carmen Iuvone, Giuseppina Liuzzo**

Domande & Risposte

1. In relazione al PNRR sono state introdotte delle semplificazioni/accelerazioni per le procedure di VIA di competenza statale. Non vi sono indicazioni per le procedure di competenza regionale. Stanno sorgendo delle criticità per il rispetto della tempistica prevista dal PNRR, che non consente l'espletamento delle procedure complete. Ritenete che sia possibile applicare delle semplificazioni anche alle procedure di competenza regionale?

Il D.L. n. 77/2021 ha introdotto misure di semplificazione del procedimento di VIA sia nel caso di progetti di competenza statale (art. 20 Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC) che in quelli di competenza regionale (art. 23 Fase preliminare del provvedimento autorizzatorio unico regionale).

Il nuovo art. 26-bis del Codice ambiente prevede una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) con una conferenza di servizi preliminare con tempi che possono essere ridotti fino alla metà e che consente al proponente di conoscere preventivamente le condizioni per l'approvazione del progetto.

In questo modo può essere migliorata la qualità dei progetti e ridotti i tempi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprende oltre alla VIA tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell'impianto (Slide di presentazione del decreto legge n.77 del 2021, diffuse dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Decreto semplificazioni. Semplificare per il rilancio. Aggiornate al 28 luglio 2021

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/slide-dl_semplificazioni-28_luglio_2021.pdf)

2. L'autorità competente al PAUR è anche autorità competente all'esproprio oppure ogni ente coinvolto nel PAUR è competente all'esproprio per le proprie tematiche?

L'art. 27 bis del Codice dell'Ambiente, rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale* dispone che nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

Il PAUR comprende, pertanto, il provvedimento di VIA e tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione e la gestione del progetto anche quelli espropriativi.

Il comma 7-ter dell'articolo in esame dispone infatti che: *“Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto”*.

3. La l. 6 agosto 2021, n. 113 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 9 giugno 2021, n. 89, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia. Sono previste modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel PNRR. La VIA è trattata dall' art. 17 undecies che modifica l'art. 8, comma 2bis, del d. lgs. n. 152 del 2006 e ne prevede l'applicazione alle istanze presentate dal 31/7/2021. L'art. 8 però si riferisce alle valutazioni ambientali VIA e VAS di competenza statale.

Le possibilità assunzionali che offre il Decreto sono applicabili alle regioni ed agli enti locali, e con quali modalità?

La portata applicativa dell'art. 8 comma 2 bis del d.lgs. n. 152 del 2006 è riferita allo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Il decreto semplificazioni non prevede disposizioni specifiche per il reclutamento del personale con riferimento alle regioni e agli enti locali.

4. Chiediamo un approfondimento sulla previsione di cui al comma 7 del citato art. 19, in merito alle tempistiche relative alle c.d. condizioni ambientali. il termine di 30 gg previsto dalla norma in che fase del procedimento trova corretta applicazione?

L'art. 19 *Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA* al comma 7 stabilisce che:

“Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica”.

La relazione illustrativa al decreto semplificazioni in esame sottolinea che la fissazione di tale termine consente di dare certezza dei tempi procedurali.

Dal disposto normativo, che è stato riportato per comodità di lettura, si evince che, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la richiesta di condizioni ambientali da parte del proponente, si colloca nella fase istruttoria come momento di interlocuzione con l'autorità procedente.

5. Chiediamo approfondimento in merito all'ambito di operatività del comma 9bis dell'art. 6 (prescreening), introdotto dalla recente modifica, in rapporto al comma 9, con particolare riferimento alla previsione normativa relativa ai c.d. progetti autorizzati.

Il quesito non è chiaro. In ogni caso il comma 9-bis è riferito all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per come disposto dall'art. 31, c.2, del testo coordinato di 77/2021 e L. 108/2021 che recita: *“2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1”.*

6. Chiarimento sull'applicabilità della procedura di screening VIA per impianti da realizzare su aree industriali con potenza inferiore ai 10 MW. Il testo coordinato del DL 77 con la legge di conversione 108, prevede all'art. 31 comma 7 bis, l'elevazione a 10 MW delle soglie di verifica per i soli impianti fotovoltaici cadenti in “area industriale” a prescindere che l'area sia o meno gravata da vincoli. Nulla dice riguardo il regime autorizzativo di questi impianti. Lo stesso articolo 31, al comma 2, dispone l'aumento della soglia di verifica a 10 MW per gli impianti fotovoltaici cadenti in area a destinazione “industriale”, “produttiva”, “commerciale” o “ex cava” a condizione che l'area non sia gravata da vincolo 42.2004. Stante la coesistenza dei due commi fra loro contraddittori, è corretto ritenere che gli impianti sotto a 10 MW sono comunque esclusi dal procedimento di verifica di assoggettabilità, a prescindere dalla esistenza di vincoli ex decreto 42?

Il richiamato art. 31 del D.L. n. 77 del 2021 che concerne la “Semplificazione per gli impianti di accumulo e Fotovoltaici” ha, tra l'altro introdotto l'applicazione della

procedura abilitativa semplificata (PAS) agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, innalzando contestualmente da 1 MW a 10 MW la soglia di non assoggettabilità a VIA regionale per gli impianti che non ricadono nelle aree elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f) del DM 10 settembre 2010. Si potrà attivare la PAS con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici, anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.

7. Art. 27 bis co. 5 come modificato dall'art. 24 co. 1 lett. c) della L. 108/2021, ultimo periodo: è introdotta la previsione di aprire una nuova fase di concertazione sulle integrazioni, la cui durata è ridotta della metà rispetto al comma 4. Poiché al comma 4 la durata è stata portata a 30 giorni, periodo minimo previsto dalla direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE all'art. 6 co. 7, il dimezzamento non è in contrasto con la disciplina comunitaria?

L'art. 24 del decreto semplificazioni in esame, reca una serie di modifiche alla disciplina del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), contenuta nell'art. 27 bis, del Codice ambiente.

Il comma 5, come novellato, dispone che l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto alla fase tradizionale di consultazione.

La finalità della norma è quella di semplificare la disciplina della fase successiva alla ricezione della documentazione integrativa.

Sul punto si rinvia a Servizio del Bilancio del Senato, XVIII legislatura A.S.2332: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, luglio 2021, n. 231, p. 144.

8. In caso di intervenuto assoggettamento a VIA di un progetto relativo ad un impianto da fonte rinnovabile, come si deve considerare l'intervenuto aumento della soglia di assoggettabilità a verifica di VIA ed il conseguente passaggio sotto soglia del progetto?

Il quesito attiene alle procedure per le fonti rinnovabili non oggetto di trattazione del presente webinar.

9. Più precisamente: la valutazione sito specifica che ha rilevato la presenza di impatti negativi prevale sulla intervenuta sotto soglia e comporta cmq l'assoggettamento dell'intervento a Paur?

Il quesito non è chiaro.

10. Art. 27-bis comma 4: come integrare la VAS o sua verifica di assoggettabilità legata alla variante urbanistica nella VIA?

Il quesito non è chiaro. In ogni caso l'innovazione di processo introdotta con l'art. 24 del testo coordinato D.L. 77 e L. 108 del 2021, rafforzano le integrazioni tra PAUR e varianti urbanistiche anche per la stessa fase di consultazione e per il contributo del pubblico interessato ("osservazioni" pertinenti sia alla dimensione "urbanistica" sia alla dimensione "ambientale"): "*b) al comma 4, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.»*".

11. Sono previste delle semplificazioni anche per i provvedimenti di competenza provinciale?

Il D.L. n. 77 del 2021 non riguarda in modo specifico semplificazioni per i provvedimenti di competenza provinciale.

12. È consentito separare il procedimento di VIA da quello di AU? Può essere presentata una prima istanza di PAUR per la sola VIA e in fase successiva la richiesta di AU?

Il quesito attiene alle autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, tematica che esula dall'oggetto del presente webinar.

Ci si limita a rilevare che l'autorizzazione Unica (AU) - è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.

Il quesito può essere riscontrato, rimandando all'Art. 24 *Provvedimento autorizzatorio unico regionale*, art. 1 c. 1, lett. d) che recita:

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

13. Per il PAU (competenza Nazionale), vi è un elenco di autorizzazioni comprese nel suddetto procedimento. Questo non è previsto per il PAUR (Competenza Regionale/ Provinciale), in quanto la norma al comma 1 dell'art.27-bis riporta "...il Proponente allega la documentazione e gli elaborati progettuali ...per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni intese, concessioni, licenze, NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DEL MEDESIMO PROGETTO". Risulta da qualche parte una disposizione differente? Può una bonifica essere ricompresa nel PAUR (art.27-bis) o ci sono riferimenti normativi, circolari ministeriali che prevedono orientamenti differenti?

Il quesito non è chiaro.

14. Le procedure semplificate del DL 77/2021, art.44, si applicano solo alle opere di cui all'allegato 4? Quali sono le opere del piano complementare del PNRR citato nella norma.

L'art. 44 del D.L. concerne le semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente, anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono state indicate nel PNRR o sono state incluse nel cd. Fondo complementare. Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare che devono realizzarsi necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato. Le opere disciplinate dalla disposizione in commento sono elencate all'allegato IV. e riportate in Servizio del Bilancio del Senato, XVIII legislatura A.S.2332: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, luglio 2021, n. 231, p. 114.

15. La integrazione delle varianti urbanistiche nel PAUR deve necessariamente passare per un raccordo con le leggi regionali che le disciplinano. Come agire in carenza di questo raccordo?

Il quesito non è di chiara interpretazione, non si comprende, in particolare, cosa si intende dal punto di vista procedurale "raccordo con le leggi regionali".

16. La DEROGA prevista dall'art. 31 relativa all'edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione si applica anche alle Regioni a statuto speciale?

L'art. 31 del D.L. n. 77 del 2021 reca Semplificazioni per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna”, tematica che esula dall’oggetto del webinar in oggetto.

17. Le opere che sono nel PNRR sono comunque di competenza della commissione speciale VIA indipendentemente dalla classificazione delle competenze allegati I II III e IV al 152?

L'art. 17 del D.L. n. 77 del 2021 ha novellato l'art. 8 del Codice dell'ambiente di seguito riportato per comodità di lettura e che fornisce risposta al quesito:

“Art. 8, comma 2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché' dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica....(omissis)”.

18. I progetti che comportano VIA regionale, ma sono compresi nell'Allegato I bis diventano di competenza statale o rimangono di competenza regionale con parere anche alla Commissione?

Il quesito non è chiaro. In ogni caso le competenze sono chiaramente indicate negli allegati alla Parte Seconda da Allegato II ad Allegato IV.

19. È corretto che un intervento per rientrare nell'ambito regolamentare specifico del PNRR debba essere formalmente incluso in elenchi allegati al PNRR?

Il D.L. n.77 del 2021, art. 18 “Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC”, ha novellato il comma 2-bis dell'art. 7-bis del Codice dell'ambiente che dispone:

“comma 2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”.